



ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI XXIII"
S. FERDINANDO DI PUGLIA
Prot. 0002340 del 21/07/2018
(Uscita)



Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII

Via Ofanto 29 - 76017 San Ferdinando di Puglia (BT) - Tel. e fax Presidenza: +39 0883 621135 - Tel. Segreteria: +39 0883 621186 e-mail: fgic871006@istruzione.it - e-mail PEC: fgic871006@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <http://www.icgiovanni23.gov.it/wordpress/> - <http://www.icgiovanni23.gov.it/joomla3/> - Codice Meccanografico: FGIC871006 - Codice Fiscale: 90095100724 - Codice Univoco Ufficio: UF5J11

Regolamento per Esami di Idoneità

Delibera 5 del Collegio docenti del 28 giugno 2018

Art. 1. Premessa

1. Il numero di alunni, che per varie circostanze, chiedono di accedere agli esami di idoneità ha avuto un incremento importante che sollecita le scuole a produrre atti che ne possano disciplinare l'accesso e la conduzione.
2. Gli esami di idoneità rappresentano una misura specifica intesa:
 - nel senso di dispositivo di contrasto alla dispersione scolastica;
 - nel senso di concreta strumentazione per realizzare la differenziazione di risposta a bisogni formativi;
 - nel senso di determinazione di non ostacolazione alla mobilità delle famiglie, ove per "mobilità" si intende ogni situazione in cui, per cause disparate, vi siano necessità o aspettative di migrazione per motivi individuali, economici, sociali, geopolitici.
3. L'esame di idoneità è altresì necessario nel caso di trasferimento di iscrizione a una scuola statale o paritaria.
4. Il Collegio docenti nella parte della elaborazione, il Consiglio di classe per quanto riguarda la opportunità e il Dirigente Scolastico rappresentano i soggetti chiamati a valutare attentamente l'occorrenza applicativa del presente regolamento ai singoli casi

Art. 2. Referente per gli esami di Idoneità

1. La scuola individua le figure interne di riferimento per la facilitazione della procedura degli esami di idoneità e per la gestione della comunicazione:
 - Funzione Strumentale per il sostegno agli alunni
 - I collaboratore del Dirigente Scolastico
 - Assistente Amministrativo per il servizio agli alunni
 - Referente per i BES
2. Le dette figure costituiscono il front office con compiti di:
 - ascolto delle esigenze degli alunni necessitanti di effettuazione dell'esame di idoneità;
 - raccolta delle istanze delle famiglie;
 - informazioni agli interessati per istruire la procedura secondo le modalità ed i tempi efficaci
 - istruzione della procedura
 - rapporti con il consiglio di classe

Art. 3. Accesso all'esame

1. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la prima classe della scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età.
2. L'accesso all'esame di idoneità per le classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è consentito a coloro che, entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui sostengono l'esame, abbiano compiuto o compiano rispettivamente l'undicesimo e il dodicesimo anno di età.
3. Sono candidati a sostenere l'esame di idoneità anche coloro che richiedono l'iscrizione in una scuola statale o paritaria.

Art. 4. Esame di Stato al termine del Primo Ciclo.

1. Sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado.
2. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.
3. Per essere ammessi a sostenere l'esame di Stato i candidati privatisti partecipano alle prove INVALSI di cui all'articolo 7 presso una istituzione scolastica statale o paritaria.
4. La richiesta di ammissione agli Esami di Stato va presentata entro il 20 marzo

Art. 5. Alunni frequentanti scuole straniere

1. In caso di frequenza di una scuola del primo ciclo straniera in Italia riconosciuta dall'ordinamento estero, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi ed Intese bilaterali, le alunne e gli alunni sostengono l'esame di idoneità ove intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria.

Art. 6. Alunni in Istruzione Parentale

1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza.
2. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
3. Nell'istruzione parentale l'esame di idoneità per l'ammissione alla classe successiva è annuale, fino all'assolvimento dell'obbligo.
4. La richiesta di sostenere l'esame di idoneità, viene presentata dai genitori o altra persona che esercita la responsabilità genitoriale entro il 30 aprile.

Art. 7. Commissione per gli Esami di Idoneità

1. La Commissione per gli Esami di Idoneità deve essere costituita da docenti che appartengono al ruolo d'istruzione per cui il candidato sostiene l'esame.
2. La Commissione è costituita anche come consiglio di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato
3. La Commissione ha i seguenti compiti:
 - 3.1. *predispone le prove tenendo a riferimento le Indicazioni nazionali per il curricolo;*
 - 3.2. *a conclusione dell'esame formula il giudizio di idoneità/non idoneità.*
4. La Commissione delibera secondo le disposizioni di legge

Art. 8. Modalità

1. L'esame di Idoneità viene svolto per passare a classi superiori rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione.
2. L'esame di idoneità deve svolgersi:
 - nella scuola di destinazione
 - prima dell'inizio delle lezioni
3. I contenuti e le conoscenze su cui deve vertere l'esame di idoneità devono riguardare tutte le materie della/e classe/i precedente/i a quella richiesta. Nel caso della istruzione parentale avviene anche documentando le eventuali esperienze educative svolte ulteriori alla istruzione disciplinare.
4. Nella preparazione i candidati :
 - utilizzeranno il Programma delle discipline, scandito nella successione delle Unità di Apprendimento previsto dal piano di classe;
 - il presidio didattico dei libri di testo in adozione anche se questo non è vincolante
5. Nel caso di candidati che hanno effettuato Istruzione Parentale si farà riferimento al Piano di Istruzione, approvato dal Dirigente Scolastico, e concordato con il docente del consiglio di classe che cura i rapporti con i precettori o coloro per i quali sono legittimati ed erogheranno effettivamente, a seguito di periodici controlli e monitoraggi, la formazione e per i quali è stato verificato il possesso della capacità tecnica al momento di accordare alla famiglia l'istruzione parentale.
6. La scuola, nell'ambito della sua Autonomia (DPR 275/1999) può elaborare tramite i dipartimenti e il collegio dei docenti, presidi didattici e libri di testo che rappresentano una adeguata rimodulazione dei contenuti disciplinari, purché questi garantiscano il raggiungimento dei livelli essenziali dei saperi e degli apprendimenti. I detti presidi vanno approvati dal Consiglio di istituto e di essi va data informazione all'Ufficio Scolastico Regionale.

Art. 9. Valutazione

1. La valutazione negli esami di idoneità segue quanto disposto dal Dlgs 62/2017.
2. La funzione della valutazione determina anche per l'esame di idoneità, la sua tradizionale articolazione ossia oltre alla funzione accertativa del profitto dello studente, la valutazione, deve assumere:
 - funzione diagnostica dei prerequisiti cognitivi ed anche motivazionali/relazionali;
 - funzione regolativa degli interventi di adeguamento di cui si possiedono elementi riferiti a miglioramenti conseguiti in itinere del percorso formativo svolto;
 - funzione formativa per individuare i punti di forza e di debolezza dello studente riferiti al percorso formativo svolto;
 - funzione sommativa con l'analisi degli esiti alla fine del processo di apprendimento, avendo auspicabilmente elementi informativi ad esso inerenti;
 - funzione orientativa poiché ogni valutazione non si esaurisce nella misurazione ma ha sempre un intento di valorizzazione

3. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.
4. Il Collegio Docenti ha individuato i seguenti criteri generali per l'ammissione all'anno successivo negli esami di idoneità:
 - in conseguenza della indisponibilità di elementi di valutazione derivanti dalle verifiche sommative e dall'analisi di elementi connessi alla regolare frequenza scolastica, è opportuna una maggiore stringenza dei limiti di ammissibilità all'anno successivo;
 - in presenza di lacune ha validità il seguente schema:
 - lacune in **due** discipline, entrambe lievi (equivalente a due discipline con votazione pari a 5/10 e corrispondenza secondo le rubriche valutative a corrispettivi livelli di competenze): **si è ammessi all'anno successivo;**
 - lacune in **due** discipline, di cui una lacuna lieve ed una grave (equivalente a una disciplina con votazione pari a 5/10 ed una disciplina con votazione pari a 4/10 e corrispondenza secondo le rubriche valutative a corrispettivi livelli di competenze): **si è ammessi all'anno successivo;**
 - lacune in **due** discipline, entrambe gravi (equivalente a due discipline con votazione pari a 4/10 e corrispondenza secondo le rubriche valutative a corrispettivi livelli di competenze): **NON si è ammessi all'anno successivo;**
 - lacune in **tre** discipline, tutte lievi (equivalente a tre discipline con votazione pari a 5/10 e corrispondenza secondo le rubriche valutative a corrispettivi livelli di competenze): **si è ammessi all'anno successivo;**
 - lacune in **tre** discipline, di cui due lievi ed una grave (equivalente a due discipline con votazione pari a 5/10 e una disciplina con votazione pari a 4/10 e corrispondenza secondo le rubriche valutative a corrispettivi livelli di competenze): **NON si è ammessi all'anno successivo;**
5. In situazione di progresso, la valutazione finale di una disciplina può discostarsi dalla media matematica degli esiti delle prove, per tenere in considerazione il miglioramento dell'alunno;
6. La valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali deve tenere conto dei PDP Piani Didattici Personalizzati e può discostarsi dalla mera media matematica degli esiti delle prove

Art. 10. Esito dell'esame di Idoneità

1. Per il giudizio di idoneità la commissione:
 - predispone una scheda che consideri gli ultimi anni;
 - può arrotondare all'interno dei decimi che concorrono ad un punto.
2. L'esito dell'esame è espresso con un giudizio di idoneità ovvero di non idoneità.
3. I candidati il cui esame abbia avuto esito negativo possono essere ammessi a frequentare altra classe inferiore, a giudizio della commissione esaminatrice.
4. L'esito dell'esame ha effetto giuridico di possibilità di iscrizione alla classe successiva